

che con quelle ecclesiastiche, ma prima di celebrare la loro unione, vogliono in virtù del presente atto stabilire le condizioni, che dovranno regolarla, dichiarando anzitutto di volere sottomettersi al regime dotale, giusta come è prescritto dal Codice Civile.

Ciò posto la suddetta Anna Ruolo, volendo contribuire al buon decoro e sostegno del detto futuro matrimonio, costituire in dote alla predetta di lei figlia Carmela Gianchino accettante, una casa terrana composta d'un solo vano, sita nel comune di Ribera, via Pellegriani N° 1 confinante con casa di Carmela Ruolo, con casa di Vincenzo Ambrogio e con via Porruina, del valore di lire duecento, notata nel catasto fabbricati di Ribera all'art. 692 sotto nome di Gianchino Soranzo fu Schi-  
le, coll'imponibile di lire quindici, o meglio dipendente dall'imponibile di lire quindici.

In oltre per la medesima causale di cui sopra il compare Lorenzo Gianchino costituisce in dote alla di lui figlia Carmela accettante

1.° La somma di lire duecento in denaro contante che il futuro sposo Frauceno Venerio dichiara di avere già ricevuto e ne ritorna ampia e valida quietanza.

2.° Uno sperone di terra sita in territorio di Ribera, confina-  
da Scirindia, dell'estensione di circa are quindici e centi

270  
e cinquantiquattro, pari a mondelli tre dell'abolita cor-  
da di canne ventidue e palmi due, confinante con ter-  
re degli eredi di Giuseppe Musio, con lo stradale che condu-  
ce a Calamonaci e con terre di Giuseppe Gianchino del  
valore di lire cinquante, notate nel catasto terreni di Ri-  
bera all'art. 4294 sotto nome di Gianchino Soranzo fu Schi-  
le, Sez. II. N° 9886 coll'imponibile di L. 85.

E in fine ambedue i genitori Anna Ruolo e Lorenzo  
Gianchino costituiscono in dote alla loro figlia Carmela  
Gianchino accettante, tanti oggetti di biancheria stiva-  
ti da un perito scelto d'accordo del valore di lire cinque-  
cento, quali oggetti di biancheria il futuro sposo su-  
detto dichiara d'aver pure ricevuto e ne ritorna am-  
pia e valida quietanza.

Dei suddetti immobili dotali la futura sposa avrà  
la proprietà ed il materiale possesso dal giorno del ma-  
trimonio in poi di unita a tutte le relative attinenze,  
dipendenze ed accessori, e da tale giorno si obbliga, e  
per essa ne assume espresso obbligo il futuro sposo di pa-  
gare i pesi, che legittimamente vi gravano.

Il medesimo futuro sposo si obbliga di bene ammini-  
strare la superiore dote e di farne la restituzione, quando  
ne sarà il caso, nei modi di legge, però le parti rinun-  
ciano all'ipoteca legale enascente da quest'atto e  
dispensano me Notaro d'accenderla, liberandomi

200  
L'ingrue

200